



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio del 30 maggio 2023 composta dai seguenti magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Adriana LA PORTA	Consigliere
Tatiana CALVITTO	Primo Referendario
Giuseppe VELLA	Referendario
Antonino CATANZARO	Referendario- relatore
Massimo Giuseppe URSO	Referendario
Giuseppe DI PRIMA	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, primo comma, 100, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione adottata dalle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000 recante il *Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*);

VISTO l'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), concernente *Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), e, in particolare, l'art. 4, rubricato *Relazione di fine mandato provinciale e comunale*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 26 aprile 2013, concernente l'approvazione degli schemi-tipo di relazione di fine mandato;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, n. 15/SEZAUT/2016/QMIG e n. 18/SEZAUT/2021/QMIG;

CONSIDERATA l'evoluzione degli orientamenti interpretativi della disciplina vigente sulla relazione di *inizio* e di *fine* mandato, i quali collegano tali adempimenti di natura inderogabile e doverosa alla contabilità armonizzata disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011, costituendo fonte del *diritto vivente* che procede oltre la staticità dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica n. 54 del 29 marzo 2023 di fissazione delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali nelle date del 28 e 29 maggio 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 50 del 15 maggio 2023 di convocazione della Sezione per l'odierna adunanza in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Antonino Catanzaro;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

Con decreto dell'Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica n. 54 del 29 marzo 2023 è stato fissato il calendario delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli

comunali nelle date del 28 e 29 maggio 2023, con riguardo, tra gli altri enti locali presenti sul territorio della Regione siciliana, anche al Comune di Roccapalumba (PA).

Attraverso la consultazione del sito istituzionale dell'Ente, è stato accertato che decorre dal 12 giugno 2018 la data dell'inizio del mandato quinquennale in scadenza (per la durata quinquennale della carica, cfr. art. 1, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7).

Considerati i tempi perentori previsti dal citato art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, per il quale la relazione in questione deve ricevere la sottoscrizione del Sindaco «*non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato*», nella fattispecie in esame il momento finale per l'obbligatorio adempimento è spirato il 13 aprile 2023.

Considerato in

DIRITTO

1.1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come modificato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale (art. 4, commi 1, 2 e 3).

La relazione è certificata dall'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e la stessa, unitamente alla certificazione, è soggetta agli obblighi, da un lato, di trasmissione alla Sezione regionale di controllo nei successivi tre giorni, dall'altro, di pubblicazione sul sito istituzionale entro i sette giorni successivi alla data di certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo (art. 4, comma 2).

1.2. La relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato (art. 4, comma 4), con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei nn. 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Lo schema-tipo di relazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.lgs. n. 149 del 2011, è stato approvato con il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 26 aprile 2013. Ad esso sono allegati n. 3 schemi-tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

1.3. Per rendere cogenti le prescrizioni dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, sono disciplinate misure sanzionatorie per l'inadempimento, prevedendosi, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario o per il Segretario dell'ente, la riduzione della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, dell'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti (art. 4, comma 6, primo periodo). Il Sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito dell'ente (art. 4, comma 6, secondo periodo).

1.4. In base ai consolidati indirizzi di questa magistratura contabile (Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e n. 15/SEZAUT/2016/QMIG; *ex multis*, Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2021/EL), la relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.

In tale contesto normativo, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di responsabilizzazione, di effettività e di trasparenza del controllo democratico, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un fondamentale ed indefettibile strumento di conoscenza dell'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un'amministrazione all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione dell'ente; la comunità locale, nell'esercitare consapevolmente il proprio diritto-dovere di voto, deve essere resa edotta della reale situazione finanziaria dell'ente, secondo le tempistiche previste dal Legislatore e ritenute dallo stesso congrue a tale fine.

Ciò al fine del compimento sostanziale del processo cognitivo alla base del principio democratico nel cui ambito il cittadino-elettore deve avere la possibilità di conoscere, in tempo utile ed anteriore all'espressione del voto, tutti gli elementi informativi necessari al raffronto tra gli obiettivi programmati (*relazione di inizio mandato*) e risultati realizzati (*relazione di fine mandato*). In tal modo, al termine del periodo di consiliatura elettiva, si conclude il processo scandito annualmente dal confronto tra il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione, il quale si riflette – sul versante programmatico – nella rimodulazione del Documento Unico di Programmazione.

Dunque, l'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato, nei termini previsti dal Legislatore, è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali e, in tal senso, rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con il presidio di specifiche sanzioni (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 174/2018/VSG).

1.5. Come statuito dalle Sezioni Riunite in speciale composizione: «*La relazione di fine mandato, infatti, è una rendicontazione che, anche se non si inserisce direttamente nel ciclo di bilancio, è espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost.*» (cfr. sentenza n. 5/2021/EL, punto n. 1.5.1. in *diritto*; in merito, anche sentenza n. 23/22/DELC).

Pertanto, il fondamento giuridico dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato va rinvenuto direttamente nell'art. 97 della Costituzione, sia nel comma 1, che prevede che «*le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*», sia nel comma 2, secondo cui «*i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*».

Entrambe le norme costituzionali, contenute nella stessa disposizione, sono poste a presidio anche della tempestività e correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, di cui la relazione di fine mandato costituisce ontologicamente l'ipotesi, in vista del futuro esercizio del diritto di voto.

1.6. Tutti i termini stabiliti dal Legislatore (per la redazione, sottoscrizione, certificazione, invio alla Corte dei conti e pubblicazione sul sito istituzionale) sono, dunque, perentori e, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta, sottoscritta e pubblicata nel rispetto della sequenza temporale prescritta, senza ritardo (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2021/EL, punto n. 3.1. in *diritto*), in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte consapevoli nel controllo democratico della corrispondenza tra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti, nonché nella espressione del voto per l'elezione degli organi rappresentativi della comunità locale.

1.7. Quanto al termine perentorio di sessanta giorni per la sottoscrizione della relazione di fine mandato previsto dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011, da computarsi a ritroso rispetto al momento della conclusione del mandato («*non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato*»), occorre richiamare la Sezione delle autonomie

che, con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha affermato che il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia ha inizio con la proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'ufficio elettorale centrale, conformemente all'orientamento espresso dalla magistratura contabile in sede giurisdizionale (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 6/2015/EL).

In proposito, rilevano, altresì, i principi espressi dalle medesime Sezioni riunite in speciale composizione nella citata sentenza n. 5 del 2021, che, dopo aver passato in rassegna le norme in materia - specialmente, l'art. 51 del TUEL e l'art. 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 n. 182/1991 - hanno statuito che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato debbano essere tenute ben distinte e che, «[n]el caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo [...] è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta "non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato" (art. 4, comma 2, D.lgs. n. 149/2011). Nel caso, invece, di scioglimento anticipato degli organi democratici dell'ente locale, il termine di riferimento è la data delle elezioni (art. 4, comma 3, D.lgs. n. 149/2011 e art. 2 della L. n. 182/1991), e la relazione di fine mandato deve essere redatta "entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni"» (punto n. 3.3. in diritto).

1.8. Ricostruendo l'evoluzione interpretativa della materia, la Sezione rileva che la relazione di fine mandato deve essere coordinata con la relazione d'inizio mandato, sul cui obbligo di redazione in riferimento agli enti locali presenti sul territorio della Regione siciliana non possono esservi dubbi, in virtù del richiamo operato dall'art. 243-bis, comma 5, del TUEL all'art. 4-bis del d.lgs. n. 149 del 2011, disposizione certamente vigente nell'ordinamento regionale in quanto espressione della disciplina nazionale nel settore del dissesto, al cui "sistema" rinvia l'art. 58 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, seppure ai fini della decorrenza del termine per la rimodulazione del Piano dopo le elezioni amministrative (sullo specifico punto, cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 28/2022/PRSP).

Se, pertanto, la relazione di inizio mandato deve essere adottata certamente dagli organi di vertice degli enti locali siciliani, non si vede come possa essere facoltativa l'adozione della relazione di fine mandato, considerata la funzione cui essa è specificamente preordinata in base ai costanti indirizzi di questa magistratura contabile (*supra*, §§ 1.4.-1.5.).

Quest'ultima ha chiarito le diverse finalità di rango costituzionale cui il presente obbligo è preordinato: «Il documento [...] scatta una fotografia della reale situazione finanziaria dell'ente (in termini, Corte dei conti, Sezione Autonomie deliberazione n. 15/2015/QMIG), e, in quest'ottica, essa appare funzionale a responsabilizzare gli amministratori in carica rispetto all'effettiva attuazione degli obiettivi del mandato ricevuto, sotto il profilo della "legalità contabile", oltre che dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità le azioni intraprese. Solo valorizzando tale funzione, si comprende il rinvio alla garanzia del "coordinamento della finanza pubblica" e al "rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica", contenuto nella disposizione.

È noto che, dopo la riforma del Titolo V e – in particolare – dell'art. 119 Cost., il principio del "coordinamento della finanza pubblica" e quello "dell'unità economica e giuridica del Paese" fungano da contraltare alla piena valorizzazione dell'autonomia finanziaria e tributaria, insita nell'assetto policentrico della Repubblica, secondo lo schema voluto dal costituente nel 2001. Spetta, di conseguenza, al legislatore statale dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e del principio autonomistico, al fine di assecondare le imprescindibili esigenze di mantenere l'unitarietà del sistema di finanza pubblica rispetto alla tutela di interessi di rilievo nazionale e di quelli posti dal diritto dell'Unione europea [...].

Sul presupposto, infatti, che il principio di "equilibrio tendenziale del bilancio" (art. 81 Cost.), alla cui realizzazione (in uno alla "sostenibilità del debito pubblico") concorrono tutte le pubbliche amministrazioni (art. 97 Cost.), sia funzionale alla "garanzia dei diritti di cittadinanza inclusiva", permettendo la sostenibilità dello stato sociale anche in una prospettiva intergenerazionale (Corte costituzionale 14 febbraio 2019 n. 18), l'intervento diretto della magistratura contabile sulla sostenibilità dei percorsi volti al riequilibrio dei bilanci locali e alla verifica dei risultati raggiunti appare indispensabile strumento di perseguimento di tali obiettivi, dovendo concorrere lo Stato ad assicurare il finanziamento da parte delle autonomie territoriali dei "livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali" (art. 5, l. cost. 1/2012).

Su questo sfondo si innesta la disciplina della relazione di fine mandato con la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2011. L'esigenza di garantire "il massimo periodo di apertura della «finestra informativa» voluta dal legislatore per rendere meglio edotta la comunità rappresentata dell'attività spesa e dei risultati ottenuti, anche in termini finanziari, dall'amministrazione in scadenza" (Sez. Autonomie, deliberazione n. 15/2015 cit.) viene a coniugarsi in modo indissolubile, secondo la giurisprudenza costituzionale, "alla cura dei sottesi interessi finanziari", e all'esigenza del perseguimento del bene

comune, al punto che “sia la mancata approvazione dei bilanci, sia l’incuria del loro equilibrio strutturale interrompono – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti” (Corte costituzionale, 26 settembre 2017 n. 228).

In tale ottica, il comma 4 dell’articolato in questione, prescrive che la relazione di fine mandato debba contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato [...]» (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC).

In altre parole, la relazione di inizio mandato ha un senso logico e giuridico solo se accompagnata alla relazione di fine mandato, in virtù della funzione di questi adempimenti, consentendo al cittadino-elettore di valutare l’operato dell’amministrazione locale e alla Corte dei conti di espletare il controllo costituzionalmente previsto a tutela dei beni giuridici bilancio, equilibrio di bilancio e buon andamento, protetti dalla Costituzione.

Il Collegio richiama le conclusioni a cui è giunta questa Sezione in materia di relazione di fine mandato del Sindaco: «Pertanto, l’analisi del diritto vivente rende palese la connessione della materia con i principi fondamentali dell’armonizzazione contabile, assorbita dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lett. e Cost.), con il superamento sul punto in questione della staticità del quadro normativo esaminato nella sentenza costituzionale n. 219/2013, il quale non può che deve essere interpretato dalla Sezione in una prospettiva evolutiva orientata all’unità economica e giuridica della Repubblica [...]» (Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 160/2021/VSG).

D’altronde, anche il d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 4/1, al punto 8.1 dispone: «In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il mandato».

Il richiamato punto della disciplina sull’armonizzazione contabile appare di fondamentale importanza, considerato che, com’è noto, il legislatore regionale, con l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, rubricato *Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio*, inserito nel Capo II recante *Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci*, ha recepito nell’ordinamento contabile siciliano le disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, con talune

eccezioni oggetto di specifica previsione (Sezioni riunite per la Regione Siciliana, decisione n. 6/2021/PARI).

1.9. In ordine alla sanzione prevista dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, la Sezione rileva che spetta all'ente locale il "potere-dovere" di irrogare la predetta sanzione, in assenza di una norma sostanziale che individui espressamente la Corte dei conti quale autorità irrogante la misura punitiva (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2015; Sezione giurisdizionale per il Piemonte, sentenza 16 dicembre 2020, n. 135), con salvezza della giurisdizione contabile sull'accertamento del presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa, ossia in merito alle condotte consistenti nelle omissioni e nei ritardi in violazione delle prescrizioni poste dal citato art. 4 (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 5/2021/EL, punto 1.7. *in diritto*).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana

ACCERTA

la violazione, da parte del Comune di Roccapalumba (PA), dell'obbligo di redazione, sottoscrizione, pubblicazione e trasmissione a questa Sezione, nei tempi previsti dalla disciplina vigente, della relazione di fine mandato, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

DISPONE

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Roccapalumba (PA);
- all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica-Dipartimento delle Autonomie locali;

RICHIAMA

l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 30 maggio 2023.

L'ESTENSORE

Antonino Catanzaro

IL PRESIDENTE

Salvatore Pilato

Depositato in Segreteria in data 5 giugno 2023.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura